



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 232 del 17 Marzo 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (relatore) e dell'Avv. Michele ANTONUCCI (componente), assistito dal sig. Mauro ZITO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 3 Marzo 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento della Procura Federale, datato 11 febbraio 2025 prot. nr. 19023/294pfi 24-24/PM/mf, promosso a carico:

- a. del sig. Oscar GRECO, allenatore della A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017;
- b. della società A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017.

Oggetto: artt. 4, I comma, 6, II comma, e 39, comma II, del C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con deferimento dell'11 febbraio 2025 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del sig. Greco Oscar, per violazione degli artt. 4, I comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 39, comma II, del C.G.S., **"(...) per avere lo stesso, prima dell'inizio della gara A.S.D. Terre di Acaya e Roca – A.S.D. A. Toma Maglie del 29.9.2024, valevole per il girone B del campionato di Promozione, nel mentre entrambe le squadre erano allineate per fare ingresso in campo, colpito volontariamente il calciatore tesserato per la A.S.D. A. Toma Maglie sig. Augustin Ezequiel Melono Batalla con due manate sulla spalla ed uno schiaffo al volto"**, oltreché nei confronti della società A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017, a titolo di responsabilità oggettiva - ai sensi dell'art. 6, II° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'atto di deferimento era possibile leggere che: *“Il presente procedimento trae origine dal servizio televisivo andato in onda sulla pagina web dell'emittente Antenna Sud in data 1.10.2024, corredato da una ripresa video dell'inizio della gara A.S.D. Terre di Acaya e Roca – A.S.D. A. Toma Maglie del 29.9.2024, nella quale è visibile il sig. Oscar Greco vicino al calciatore della squadra ospite, proprio nel momento in cui deliberatamente lo colpisce con due manate sulla spalla ed uno schiaffo al volto. Il sig. Melono Batalla Agustin Ezequiel poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 15.11.2024, ha dichiarato che, mentre le due squadre erano disposte in attesa di far ingresso nel recinto di giuoco, lui ed i compagni proferivano ad alta voce espressioni di reciproco incitamento. In tale frangente, poi, la persona che si trovava accanto a lui, poi identificata nel sig. Oscar Greco, gli urlava contro l'espressione “che gridi coglione” e subito dopo lo colpiva con uno schiaffo sulla spalla sinistra, poi nuovamente e con più violenza sullo stesso punto e, infine, in volto. Lo stesso sig. Melono, inoltre, ha aggiunto che i suoi compagni si muovevano in sua difesa e si generava un piccolo parapiglia subito sedato dall'arbitro - che era appena uscito dallo spogliatoio e che, pertanto, non aveva assistito alle condotte poste in essere dal sig. Oscar Greco. La ricostruzione dei fatti riferita dal sig. Melono, poi, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal suo compagno di squadra sig. Diaz Carabajal Sergio Ismael; quest'ultimo, in particolare, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 10.12.2024 ha riferito che, nel mentre insieme ai suoi compagni attendeva di far ingresso nel recinto di giuoco ed il sig. Melono - che era posizionato dietro di lui - stava incitando i compagni, arrivava una persona riconducibile alla società ospitante che colpiva il suo compagno sulla spalla. Lo stesso calciatore, inoltre, ha riferito che, nell'immediato, aveva pensato che i due si conoscessero, ma subito dopo vedeva quella stessa persona - che il sig. Melono gli confermava di non conoscere - colpire nuovamente il suo compagno dandogli uno schiaffo in volto. Il sig. Oscar Greco, in sede di propria audizione del 5.12.2024, ha inteso giustificare la propria condotta definendola in termini di “pacche sulla spalla ed un buffetto”, quale reazione a frasi offensive che il sig. Melono gli avrebbe del tutto immotivatamente rivolto che, tuttavia, non hanno trovato riscontro alcuno all'esito dell'attività inquirente svolta. Lo stesso allenatore, poi, ha confermato che prima di quel momento non conosceva il sig. Melono, così dando atto dell'assoluta insussistenza di qualsiasi motivo di eventuale risentimento nei suoi confronti da parte del calciatore”.*

Il procedimento veniva discusso all'udienza del 3.3.2025, ove compariva il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro D'ORIA che, in merito al deferimento del sig. Oscar GRECO, chiedeva l'applicazione della squalifica per 8 giornate mentre, a carico della società A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017, l'irrogazione dell'ammenda fissata in complessivi € 800,00.

All'udienza partecipavano anche l'Avv. Isabelita TATEO, quale difensore della società A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017, il dirigente della medesima Stefano SANTORO, oltre all'allenatore Oscar GRECO: il legale insisteva nella richiesta di assoluzione dei deferiti o, in subordine, per l'applicazione di una sanzione alternativa per il sig. Oscar GRECO.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 217 del 3.3.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Circa i fatti che hanno portato all'atto di deferimento della Procura Federale ben poco può essere detto, visto che degli stessi vi è evidenza univoca ed oggettiva, peraltro non contestata, rilevabile dalle immagini video acquisite agli atti del procedimento.

In queste, infatti, appare inequivocabile come il tesserato Oscar GRECO abbia tenuto, nei confronti del giocatore Melono Batalla Agustin Ezequiel, una condotta gravemente antisportiva.

Il fatto, del resto, nella sua realtà oggettiva, non è nemmeno oggetto di contestazione da parte della difesa dei deferiti che, infatti, si limita ad invocare l'applicazione dell'attenuante di una pretesa provocazione verbale, per poi concludere con la richiesta di assoluzione o, in subordine, per l'applicazione di una non meglio specificata sanzione alternativa.

Invero, così come risulta dagli atti di indagine acquisiti al procedimento, non vi è prova alcuna che Oscar GRECO abbia reagito ad una provocazione verbale del giocatore della squadra avversaria che, invero, sul punto ha negato tale circostanza: tale negazione è stata confermata anche dal giocatore Diaz Carabajal Sergio Ismael – che ha assistito ai fatti oggetto del deferimento.

Per tali ragioni non può trovare accoglimento né la richiesta di attenuante invocata - che seppure accolta non avrebbe potuto comportare l'assoluzione richiesta - né, per il vero, l'applicazione di una non meglio esplicitata sanzione alternativa, peraltro non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Venendo alla misura della sanzione richiesta dalla Procura Federale, deve osservarsi come proprio l'esame delle immagini televisive consente di ritenere che l'episodio abbia, in effetti, visto Oscar GRECO colpire per due volte, con una pacca sulla spalla, Melono Batalla Agustin Ezequiel e, successivamente, nel momento in cui quest'ultimo si voltava verso l'offendente, quest'ultimo sfiorare il volto del calciatore - sempre con una mano - con quello che appare più un buffetto sulla guancia che un vero e proprio schiaffo.

Così ricondotta la vicenda all'oggettività delle immagini televisive in atti, si ritiene che la sanzione da infliggere al tesserato Oscar GRECO - considerato che il II° comma dell'art. 39 C.G.S. prevede una sanzione minima di due giornate di squalifica - sia quella di quattro giornate di squalifica, anche in considerazione del ruolo di allenatore da questi rivestito nell'occasione, mentre quella nei confronti della A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017 sia l'ammenda per complessivi € 400,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato Greco Oscar la squalifica per 4 giornate;
- 2) di comminare alla società A.S.D. Terre di Acaya e Roca 2017 l'ammenda di € 400,00.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 17 Marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (Presidente), con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario),

nella riunione del 10 marzo 2025, ha adottato la seguente

DECISIONE

Con nota prot. 20151/299pfi24-25/PM/fm del 21.10.2025 il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC:

1. il sig. Giannetta Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Vaste Poggiardo 91, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025 del sig. Ficocelli Davide - per la società dallo stesso rappresentata - senza accertarsi della autenticità della sottoscrizione del calciatore, apposta in calce allo stesso documento;
2. il sig. Giannetta Vittorio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Vaste Poggiardo 91, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.9.2024, apposto in calce alla richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2024/25 del sig. Ficocelli Davide per la società ASD Vaste Poggiardo 91, la firma non veridica di tale calciatore;
3. la società ASD Vaste Poggiardo 91, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vittorio Giannetta (Presidente) e Vittorio Giannetta (calciatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

FASE ISTRUTTORIA

L'indagine, avente ad oggetto *“Accertamenti in merito alla presunta apocrifa della firma riferibile al calciatore sig. Davide Ficocelli apposta sulla richiesta di tesseramento per la società ASD Vaste Poggiardo 91 per la stagione sportiva 2024 – 2025”*, trae origine dalla segnalazione trasmessa, in data 25.9.2024, dal Comitato Regionale Puglia della L.N.D., conseguente alla richiesta di accertamenti in ordine alla posizione del calciatore Davide Ficocelli pervenuta, in pari data, dalla U.S.D. Poggiardo.

La Procura Federale, nel corso dell'attività inquirente, ha proceduto alla disamina degli atti acquisiti dal C.R. Puglia e all'audizione dei sigg.ri Davide Ficocelli e Giannetta Vittorio (calciatore della ASD Vaste Poggiardo 91) ed ha formulato le proprie richieste, in ragione della particolare rilevanza assunta dalle dichiarazioni rese dai soggetti interrogati.

In sede di audizione dinanzi alla Procura Federale il sig. Ficocelli Davide, ritualmente convocato per il giorno 11.12.2024, ha dichiarato di riconoscere la sottoscrizione dallo stesso apposta sul modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento della U.S.D. Città di Poggiardo, identificato al n. DL 14301077.

Ha disconosciuto, invece, la sottoscrizione presente sul modulo della ASD Vaste Poggiardo 91, di cui al n. DL 14390101 - ed ha precisato di non aver mai apposto alcuna firma su documenti della predetta ultima società.

Il sig. Giannetta Vittorio, Presidente della ASD Vaste Poggiardo 91, anch'egli ritualmente convocato per l'audizione, ha comunicato alla Procura Federale la propria impossibilità a prendere parte all'audizione; con la stessa nota a mezzo pec, inoltre, ha rappresentato la volontà del sig. Giannetta Vittorio, calciatore della ASD Vaste Poggiardo 91, di intervenire per rendere dichiarazioni spontanee.

Il calciatore, ascoltato dalla Procura Federale, ha dichiarato: *“sono omonimo, nonché nipote, dell'attuale Presidente della A.S.D. VASTE POGGIARDO 91, voglio precisare che, nonostante risulti un calciatore in organico alla società, di fatto spesso mi occupo anche delle questioni burocratiche della stessa. In particolare, durante il periodo estivo, coincidente con le varie incombenze alla società demandate, quali ad esempio tesseramenti dei calciatori, iscrizione al campionato, comunicazioni delle variazioni di organigramma etc., mi prodigo in prima persona per aiutare la società a fronteggiare tutte le predette incombenze. [...] Nella scorsa stagione sportiva, nel mese di agosto del 2024, nel procedere agli inserimenti nei sistemi federali dei tesseramenti dei soggetti appartenenti alla mia società, in data 26/08/2024, [...] ho generato il tesseramento del FICOCELLI Davide. Successivamente, in data 09/09/2024, [...] ho apposto personalmente la firma dello stesso in sua vece. [...] Ho proceduto personalmente all'apposizione della firma sul tesseramento, in vece dello stesso FICOCELLI.”*

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale ha provveduto a notificare agli interessati la comunicazione di conclusione delle indagini ed il successivo atto di deferimento.

Fissata l'udienza di dibattimento per il giorno 10 marzo 2025, non sono state compiute attività difensive da parte dei deferiti.

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 10 marzo 2025 l'Avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, ha esposto le ragioni a fondamento delle accuse mosse nei confronti dei soggetti deferiti ed ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni, come di seguito indicate:

- 1) a carico della ASD Vaste Poggiardo 91, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 800,00;
- 2) a carico del sig. Giannetta Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Vaste Poggiardo 91, l'inibizione per mesi 9;
- 3) a carico del sig. Giannetta Vittorio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Vaste Poggiardo 91, la squalifica per n.10 giornate.

Nessuno è comparso per i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria ha permesso di accertare la violazione delle norme federali da parte della società ASD Vaste Poggiardo 91 - nonché dei sigg.ri Giannetta Vittorio (Presidente) e Giannetta Vittorio (calciatore), in relazione agli atti e comportamenti dagli stessi posti in essere.

In particolare risulta provato per tabulas che, nel mese di agosto 2024, la società ASD Vaste Poggiardo 91 ha provveduto a depositare presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Puglia della LND, per il tramite del proprio calciatore Giannetta Vittorio – utilizzando *“le credenziali di accesso del Presidente [...], sempre previamente dallo stesso autorizzato”* – il modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento del sig. Davide Ficocelli, recante firme apocrife di quest'ultimo, in quanto apposte dal calciatore Giannetta Vittorio.

Gli atti di indagine, con particolare riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso calciatore Giannetta, hanno confermato i fatti oggetto di deferimento.

Deve, pertanto, ritenersi definitivamente accertata la fondatezza degli addebiti e, conseguentemente, la violazione delle norme ascritte ai soggetti deferiti e, per quel che ancora rileva, la responsabilità diretta ed oggettiva del sodalizio sportivo, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al calciatore e al Presidente della società medesima.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze della fattispecie, il Tribunale ritiene proporzionate le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, anche tenendo conto della circostanza che le parti deferite né hanno svolto attività difensive né hanno ritenuto di avvalersi del c.d. *“patteggiamento della pena”*.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale Puglia, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale,

DELIBERA

di comminare:

- 1) al tesserato Giannetta Vittorio (09/08/1990) la squalifica per 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- 2) al tesserato Giannetta Vittorio (28/09/1943) l'inibizione per mesi 9;
- 3) alla società A.S.D. Vaste Poggiardo 91 l'ammenda di € 800,00.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 17 Marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Marzo 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

a) deferimento n. 20225/1218 pfi 23-24/PM/fm a carico della società A.S.D. Lucera Calcio.

DELIBERA

1) di comminare alla società A.S.D. Lucera Calcio l'ammenda di € 1.067,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 17 Marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/03/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci